



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 840 del 27 luglio 2017

concernente la sussistenza di una situazione di inconferibilità, ex art. 5 del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di nomina quale direttore sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana di colui che, nei due anni precedenti, ha ricoperto l'incarico di direttore sanitario e di responsabile di struttura complessa presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma. Fascicolo UVIF 3561/2017.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 27 luglio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».

VISTA la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

*Fatto*

Con nota acquisita al prot. n.88578/2016 del 6 luglio 2017, il Direttore generale dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) della Val Padana ha formulato all'Autorità una richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una situazione di inconferibilità, ex art. 5 del d.lgs. n. 39/2013, nel caso di nomina quale direttore sanitario (iscritto nell'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle strutture pubbliche lombarde) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana di colui che, dal dicembre 2014 al febbraio 2017, ha ricoperto l'incarico di direttore sanitario presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma e, dal marzo 2017 riveste l'incarico di responsabile di struttura complessa presso lo stesso Ente.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Più in particolare si rappresenta che il Policlinico Campus Biomedico è un presidio dell'Università Campus Biomedico, ente di diritto privato con sede legale a Roma, accreditato e contrattualizzato con il servizio sanitario regionale del Lazio.

Si rappresenta, altresì, che l'Università Campus Biomedico in Lombardia gestisce l'ambulatorio denominato "Centro per i disturbi pervasivi dello sviluppo della Fondazione Gaetano e Mafalda Luce" ubicato a Milano; tale struttura è accreditata con il servizio sanitario regionale lombardo.

L'istante conclude, affermando che, la lettura combinata dell'articolo 1, comma 50, lett. b) della legge n. 190/2012 e dell'art. 1, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013 porterebbe ad escludere l'ipotesi di inconferibilità ex art. 5 citato, dal momento che- essendo ubicato a Milano l'ambulatorio in questione non è sottoposto ad alcuna regolazione dell'attività da parte dell'ATS della Val Padana, la quale è l'amministrazione che conferisce l'incarico in oggetto ed ha competenza esclusivamente sulle strutture delle province di Cremona e di Mantova.

#### *Diritto*

##### *Il quadro normativo.*

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce che: "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale".

L'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, individua l'ente di diritto privato finanziato nei confronti del quale l'amministrazione che conferisce l'incarico «finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici».

L'art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 39/2013, individua le cariche e incarichi negli enti di diritto privato regolati o finanziati in quelle di «presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente».

##### *Istruttoria.*

Prima di verificare l'esistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 39/2013, al fine di escludere la sussistenza delle cause inconferibilità ivi previste, risulta dirimente, per la definizione della questione posta all'esame dell'Autorità, stabilire se può esserci inconferibilità quando il passaggio avviene da una carica in un ente di diritto privato regolato da un servizio sanitario di una regione ad una carica pubblica relativa ad un'azienda sanitaria facente capo ad un differente servizio sanitario regionale. E cioè se possa aversi l'inquinamento della pubblica funzione, quando le cariche pubbliche e private di provenienza e di destinazione afferiscono a due sistemi sanitari regionali diversi.

Appare evidente che la norma sia stata posta dal legislatore a protezione dell'imparzialità della funzione di direttore sanitario, amministrativo e regionale che l'interessato eserciterà nella stessa regione dove in precedenza aveva rivestito una carica in ente di diritto privato regolato dallo stesso servizio sanitario regionale presso il quale si troverà ad operare.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

L'articolo 5 regola le cause di non conferibilità degli incarichi di direzione delle aziende sanitarie locali per soggetti "provenienti dal settore privato", cioè che abbiano avuto incarichi o cariche, in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico. Perché scatti l'inconferibilità, quindi, il soggetto deve provenire da un soggetto privato avente con l'amministrazione che conferisce l'incarico un rapporto "qualificato". Tale rapporto "qualificato" viene meno, però, quando gli incarichi afferiscono ad enti privati che fanno riferimento a servizi sanitari regionali differenti.

Ne discende, quindi, che quando il rapporto "qualificato" si riferisce ad un servizio sanitario regionale diverso da quello che sta conferendo l'incarico non può ritenersi configurata l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 39/2013.

Nel caso esaminato, inoltre, l'interessato se da un lato ha un rapporto "qualificato" con il Policlinico, ente regolato e finanziato dalla Regione Lazio, in quanto presso lo stesso rivestiva la carica di direttore sanitario, dall'altro non ha, né ha avuto, nessun tipo di rapporto con l'Università del Campus Biomedico che gestisce un ambulatorio ubicato in Milano, accreditato presso la Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- l'insussistenza delle situazioni di inconferibilità di cui all'art.5 del decreto legislativo n. 39/2013, nella fattispecie rappresentata, per le argomentazioni sopra espresse;
- di dare comunicazione della presente al richiedente

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 agosto 2017

Il Segretario, Maria Esposito